**26-29 ottobre**

L’omissione di soccorso è costata cara al **colonnello Mustard**: individuato dalla Polizia attraverso il numero della targa della sua auto, ripreso da una telecamera lungo la strada e riconosciuto da altri automobilisti, viene sottoposto a procedimento penale nel quale, su consiglio dell’avvocata, chiede il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e concorda con il PM una pena di 6 mesi di reclusione. Non gli è chiaro tuttavia se quei sei mesi dovrà passarli in prigione e benché una parte di lui sia curioso di fare anche questa esperienza, prevale il timore del discredito che getterà su di lui l’ingresso in un carcere. Si rivolge quindi all’avvocata per essere tranquillizzato e conoscere in anticipo il ‘destino’ di quella pena (**art. 53 ss. l. 689/1981; art. 163 ss. c.p.**). Alla vicenda della scampagnata non ha invece fatto seguito alcuna comunicazione giudiziaria; l’avvocata prende tempo, ma è fiduciosa che tutto si risolverà nel migliore dei modi. Al termine dell’incontro il colonnello le comunica la sua irremovibile decisione di sporgere denuncia contro un ladruncolo che, durante un viaggio in metropolitana nell’ora di punta, ha infilato la mano nella tasca della sua giacca alla ricerca del portafoglio. La tasca era in realtà vuota (**artt. 624, 56 e 49 c.p.**), ma il colonnello ha vissuto quel gesto come una vera e propria aggressione al suo patrimonio e vuole che il responsabile sia mandato in galera. L’avvocata, sorpresa e sconcertata da tanto accanimento, assume senza rendersene conto la difesa del ladruncolo, illustrando al colonnello come vorrebbe muoversi per evitare a quest’ultimo la condanna.

Dica l’avvocata:

1. Che alternative sono contemplate dall’ordinamento per una pena di 6 mesi di reclusione
2. Se il ladruncolo può essere chiamato a rispondere di furto e quali argomenti potrebbero essere usati dalla difesa per farlo assolvere

Dopo che l’avvocato le ha chiarito le idee su quei terribili OPG e si è ripromesso di fare presente al giudice le cautele che la sua cliente aveva comunque adottato, per evitare che la bicicletta le fosse rubata e fosse impossibile restituirla, la **dottoressa Orchid** si reca in campagna per effettuare il periodico controllo sull’impianto di irrigazione del Comune: un compito che si è volentieri assunta da diversi anni, per arrotondare lo stipendio. Da qualche tempo, tuttavia, la dottoressa si è convinta della necessità di sostituire quell’impianto, oramai superato, con uno tecnologicamente avanzato, più sicuro e meno costoso: per questa ragione esulta ogniqualvolta trova qualche malfunzionamento dell’impianto e si guarda bene dall’aggiustarlo o segnalarlo. E non si sorprende dunque quel mattino, in cui scopre che da almeno 3 giorni neanche una goccia d’acqua esce più da quell’impianto (art. **635 c.p.**). Tornando a casa incontra causalmente l’avvocato, che rimane senza parole nell’apprendere il gesto eroico che la dottoressa crede di avere fatto, per il bene dei cittadini del Comune, e ne approfitta per comunicarle che suo marito ha chiesto il divorzio e ha intenzione di denunciarla per il suo comportamento molesto e fastidioso ogni volta che rientra a casa la sera (**art. 660 c.p.**).

Dica l’avvocato:

1. Se nel comportamento della dottoressa ci sono gli estremi del reato di danneggiamento
2. Se deve temere conseguenze dalla eventuale denuncia del marito per il reato di molestia o disturbo delle persone

Conoscenze acquisite:

1. La disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
2. La disciplina della sospensione condizionale della pena
3. Il rapporto tra delitto tentato e reato impossibile
4. I reati omissivi impropri
5. Le fattispecie di danneggiamento e di molestia o disturbo alle persone